

A partire dall'anno 2007, come previsto dall'art. 37 comma 55 del Decreto Legge 223 del 04/07/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248 del 04/08/2006 e successivo provvedimento di attuazione del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26/04/2007 con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione, **l'Imposta Comunale sugli Immobili può essere versata anche tramite il Modello F24.**

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE in collaborazione con il proprio Ufficio Tributi al fine di rendere questa nuova modalità di pagamento il più agevole possibile, ha deciso di riportare qui di seguito le modalità di compilazione e di versamento del Modello F24.

COSA PERMETTE DI FARE IL MODELLO F24

- ❖ Versare l'ICI presso qualsiasi sportello bancario o postale;
- ❖ Compensare il debito ICI con l'eventuale credito derivante da imposte statali
- ❖ Versare con un unico modello l'ICI dovuta a località diverse

DOVE E' POSSIBILE REPERIRE IL MODELLO F24

- ❖ Presso tutti gli Istituti Bancari
- ❖ Presso tutti gli Uffici Postali
- ❖ E' scaricabile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate(www.agenziaentrate.it)

DOVE SI EFFETTUA IL VERSAMENTO MEDIANTE F24

- ❖ Presso tutti gli Istituti Bancari
- ❖ Presso tutti gli Uffici Postali

COME SI COMPILA IL MODELLO F24

1. COMPILARE LA SEZIONE CONTRIBUENTE con il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale
2. COMPILARE LA SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI seguendo le indicazioni qui di seguito riportate:
 - Nel campo "codice ente" deve essere inserito il codice catastale del ns. Comune **"D847"**
 - Il campo "Ravv" va barrato solo se il contribuente si sta avvalendo del ravvedimento operoso (es. tardivo versamento)
 - Il campo "immobili variati" deve essere barrato solo nel caso in cui siano intervenute variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione ICI
 - Il campo "Acc." va barrato se il versamento si riferisce all'acconto
 - Il campo "Saldo" va barrato se il versamento si riferisce al saldo
Se invece il versamento è effettuato in un'unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle
 - Nel campo "numero immobili" indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il rigo, ossia la tipologia, per i quali si sta effettuando il versamento

- Nel campo “codice tributo” va inserito il codice tributo relativo al tipo di versamento che si intende effettuare, distinguendo le varie tipologie di immobili, ICI per abitazione principale, ICI per aree edificabili, ICI per altri fabbricati.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
 - **3901 - ICI per abitazione principale** (l’importo deve essere indicato al netto della detrazione per abitazione principale)
 - **3903 – ICI per aree edificabili**
 - **3904 – ICI per altri fabbricati**
 - **3906 – ICI interessi**
 - **3907 - ICI sanzioni**
 - **3900 – Ulteriore detrazione per abitazione principale a carico del Bilancio dello Stato (Risoluzione n.154/E – Agenzia delle Entrate)**
NB: Codice 3900 valido dal 12/05/08
- Il campo “rateazione” non deve essere compilato
- Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento
- Nel campo “importi a debito versati” va indicata l’ICI dovuta dal contribuente per le diverse tipologie di immobili
IL TOTALE DEGLI IMPORTI A DEBITO (quindi il totale da versare)
CONFLUIRA’ NELLA RIGA TOTALE NELLO SPAZIO G
- Il campo “ importi a credito compensati” non deve essere compilato come di conseguenza il campo totale H in quanto non è prevista la possibilità di compensazione tra debito e credito ICI.

IMPORTANTE:

SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA FACOLTA’ DI COMPENSARE IL DEBITO IC CON IL CREDITO DI IMPOSTE STATALI DOVRA’ EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELL’IMPORTO RIPORTATO AL RIGO SALDO FINALE

SI PRECISA CHE IL MODELLO F24 CHE SI CHIUDE A ZERO DEVE ESSERE COMUNQUE PRESENTATO.

IL CODICE TRIBUTATO 3905 E’ STATO SOPPRESSO perchè non è possibile compensare l’ICI dovuta con l’eventuale ICI a credito visto che ora l’ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e versata con le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. n. 241/97